

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PICCOLE MANI"**

allegato A) all'atto costitutivo del 12/10/2011

### **Costituzione - Denominazione - Sede**

Art. 1 - È costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Piccole Mani" in conformità al dettato della Legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - L'Associazione "Piccole Mani", più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede in Busto Arsizio (VA). L'indirizzo della sede potrà essere variato senza dover modificare il presente statuto, purché nell'ambito della città di Busto Arsizio (VA). E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi, filiali, uffici o distaccamenti, la cui apertura o chiusura non implicherà la modifica dello Statuto.

Art. 3 - L'Associazione è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, con ampia democraticità della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi qui di seguito descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

### **Finalità e attività**

Art. 4 - L'Associazione ha carattere volontario e persegue nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'Associazione si propone di contribuire al sostegno economico alla Scuola Materna dei SS. Giuseppe e Paolo e allo svolgimento di attività di manutenzione e abbellimento della struttura attraverso la disponibilità volontaria di tempo e professionalità dei propri aderenti.

È inoltre obiettivo dell'associazione quello di:

- organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare anche attraverso l'organizzazione di "banche del tempo";
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

Art. 5 - L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- Raccolta di fondi attraverso organizzazione di eventi legati ad attività sportive, ludiche, educative e culturali per i bambini della Scuola Materna;
- Creazione di una Banca del Tempo dove gli aderenti possono fornire delle ore del loro tempo libero per mettersi a servizio dell'Associazione.

Art. 6 - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. promuovere iniziative per raccolte

occasionalmente di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### **Soci**

Art. 7 - Possono aderire all'Associazione in qualità di soci tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza. L'Associazione è composta dai soci che partecipano e usufruiscono delle attività dell'Associazione nei limiti e secondo modalità dettate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - I soci che intendono fare parte dell'Associazione devono farne domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. La domanda si intende accettata qualora non venga respinta motivatamente dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni. Essi devono condividere le finalità dell'Associazione e si devono impegnare ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto, e ad astenersi da qualsiasi atto od atteggiamento suscettibile di nuocere al buon nome ed al buon andamento dell'Associazione, alla sua organizzazione e agli altri soci.

### **Diritti e doveri dei soci**

Art. 9 - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. In particolare hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Art. 10 - I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11 - Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - I soci versano una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'impegno del socio si intende confermato di anno in anno per il fatto che lo stesso o il suo legale rappresentante abbia versato la quota nel termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I simpatizzanti non sono soci e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione

### **Cause di esclusione dei soci**

Art. 14 - La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora non venga versata la quota annuale dopo almeno due solleciti scritti.
- e) Con il Regolamento verranno definite le modalità e la quota di adesione all'Associazione. Il Regolamento deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

La perdita di qualità dei soci nei casi b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, il socio ha diritto di fare ricorso entro 30 giorni a un organo diverso rispetto quello che ha emanato il provvedimento.

Il socio che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

### **Organi dell'associazione**

Art. 15 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese vive effettivamente sostenute.

### **Assemblea dei Soci**

Art. 17 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo (o da altro socio dalla stessa designato) che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 18 - Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di comunicazione scritta a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Tale assemblea deve essere tenuta entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 19 - L'Assemblea nomina, tra gli intervenuti, un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà

degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega, Le deleghe devono essere conferite per iscritto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 22 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 23 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

Art. 24 - L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri scelti fra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi, sono rieleggibili. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può procedere all'assegnazione di incarichi ai membri del consiglio. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio e un Vicepresidente.

Art. 25 - Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso, previa autorizzazione, delle spese documentate sostenute.

Art. 26 - Il membro del Consiglio Direttivo che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio stesso. La rinuncia ha effetto immediato ed il Consiglio Direttivo provvede

a sostituirlo mediante cooptazione. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prima Assemblea elettiva. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si riterrà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, previa convocazione dell'Assemblea. La cessazione del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato insediato.

Art. 27 - Il Consiglio si riunisce con la frequenza necessaria su convocazione a mezzo lettera, fax o e-mail, del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Consigliere più anziano. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo caso, la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, che per fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente. Il Consiglio nomina, tra gli intervenuti un Segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione dovrà essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla legge. In particolare il Consiglio:

- a) decide sulle questioni che interessano l'attività dell'Associazione, delibera le spese e quant'altro necessario per il funzionamento dell'Associazione;
- b) redige i progetti di bilancio da presentare all'assemblea dei Soci;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione, poi ratificate dall'assemblea;
- d) redige regolamenti interni per il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione e dei servizi relativi, poi ratificati dall'assemblea;
- e) convoca l'Assemblea dei soci ogni qual volta lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta a norma dell'art. 7 del presente statuto;
- f) stabilisce il programma dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sull'ammissione dei soci;
- h) provvede all'assunzione ed al trattamento del personale dirigente e dipendente e alla scelta di collaboratori e di prestatori d'opera o di attività intellettuale e, all'occasione, conferisce e revoca procure speciali per determinati atti;
- i) stipula contratti;
- j) decide sugli investimenti patrimoniali;
- k) ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal presidente.

## **Il Presidente**

Art. 29 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di sua assenza e/o impedimento questi poteri spettano al Vicepresidente. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in

qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

### **Patrimonio**

Art. 30 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art. 31 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

### **Esercizio Sociale e Bilancio**

Art. 33 - L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, per la predisposizione della relazione di controllo. Il bilancio, con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per l'approvazione.

### **Scioglimento**

Art. 34 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri; in caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 35 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.